Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 56 dell'8 marzo 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 51

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 27 agosto 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Accordo di programma del 28 ottobre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della regione Sardegna.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 27 agosto 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE TOSCANA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 76 -, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano di Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di Riconversione Produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i Comuni in esse compresi;

Il Piano di Riconversione Produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Per l'esercizio finanziario 1994 sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per lire 49.167.404.000 (quarantanovemiliardicentosessantasettemilioniquattrocentoquattromila) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;

Le disponibilità di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321;

La Commissione dell'Unione Europea, con nota n° 6642 del 24 maggio 1995, ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione dei contributi previsti dalla sopracitata normativa e relativi allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1994;

CONSIDERATO CHE :

La Direzione Generale delle Miniere - Divisione IV - del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1994, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;

La Giunta Regionale della Regione Toscana, con propria deliberazione n° 37 del 13 maggio 1996, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria e, con propria deliberazione n° 816 del 1° luglio 1996, ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro-tempore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria del Commercio e

dell'Artigianato e la Regione Toscana concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della stessa Regione interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la prima fase di attuazione del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie, relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della Regione Toscana elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, il cui costo complessivo e previsto in lire 74.633.067.426 (settantaquattromiliardiseicentotrentatremilionisessantasettemilaquattrocentoventisei), verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 12.247.468.123 (dodicimiliardiduecentoquarantasettemilioniquattrocentosessantottomilacentoventitre), ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1994, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga di cui all'art. 3 comma 12 del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323 come convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 425.

Articolo 3

E' approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Toscana, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla data del 31 dicembre 1994.

Articolo 4

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della Regione Toscana:

Società o Ditta	Comune e Provincia	Attività sostitutiva da realizzare	Investimento ammesso (migliaia £)	Contributo (migliaia £)	Occupaz. (unità)
DAYCO EUROPE S.p.A.	Scarlino (GR)	Produzione componenti auto	7.950.000	795.000	60
S.E.CO.TO. S.r.l.	Manciano (GR)	Lavorazione torba	2.014.000	302.100	21
FABRY'S S.r.l.	Figline Valdarno (FI)	Produzione abbigliamento	6.241.000	936.150	35
TELESERVICE PRODUZIONE S.r.l.	Scarlino (GR)	Servizi informatica	9.850.000	1.970.000	60
CELINE PRODUCTIONS S.r.l.	Greve in Chianti (FI)	Produzione pelletteria	3.377.000	253.275	5
TECNOPANNELLI S.r.l.	Gavorrano (GR)	Produzione materiali costruzione	2.295.000	459.100	15
BOSCHI Giovanni D. i.	Laterina (AR)	Lavorazione ferro	762.843	114.426	4
COCCIMIGLIO Filippo D. i.	Montevarchi (AR)	Lavorazione ferro	2.260.000	169.500	44
EDILBETON S.r.l.	Sovicille (SI)	Produzione materiali costruzione	1.860.000	279.000	8

segue: Società o Ditta	segue: Comune e Provincia	segue: Attività sostitutiva da realizzare	segue: Investimento ammesso (migliaia £)	segue: Contributo (migliaia £)	segue: Occupaz. (unità)
TOMAIFICIO MONIK S.r.l.	S. Giov. Valdarno (AR)	Materiali per calzature	887.000	133.185	19
2P di PINZAUTI F. & C. S.n.c.	Reggello (FI)	Officina meccanica	1.169.600	175.440	10
C.A.F. di FALLANI P. & C. S.n.c.	Castelfranco di Sopra (AR)	Lavorazione legno	1.212.300	181.845	6
DISTILLERIA ARTIGIANA di NANNONI G. & C. S.n.c.	Civitella Paganico (GR)	Distilleria	702.094	140.419	2
GRUPPO 36 MAT.AN. S.r.l.	Reggello (FI)	Impianti antincendio	1.089.520	163.428	3
A. RASPINI S.r.l.	Figline Valdarno (FI)	Produzione abbigliamento pelletteria	1.677.544	251.632	3
ELETTROMAR S.r.l.	Follonica (GR)	Produzione materiale elettrico	541.319	108.264	2
VALLINFORTE S.r.l.	Follonica (GR)	Gestione attività turistica	6.109.938	1.221.988	12
CONTORNI U. & C. S.n.c.	Abbadia S. Salvatore (SI)	Lavorazione legno	408.000	81.600	4
PANIFICIO ROMANO S.r.l.	Follonica (GR)	Produzioni alimentari	1.054.707	210.941	8
RIFUGIO PRATEGIANO S.n.c.	Montieri (GR)	Insediamento turistico	3.902.101	780.420	12
CASTELLO DI AMA S.p.A.	Gaiole in Chianti (SI)	Produzione vitivinicola	1.684.000	252.600	6
LLOYD ELBA S.r.l.	Marciana Marina (LI)	Iniziativa turistico-alberghiera	1.895.000	284.250	15
ECOLMAR S.r.l.	Follonica (GR)	Servizi ecologici	1.214.000	242.800	8
NUOVA COFARPI S.n.c.	Piancastagnaio (SI)	Lavorazione legno	4.000.000	800.000	10
CONFEZIONI RICCI S.n.c.	Castelfranco di Sopra (AR)	Produzione abbigliamento	821.700	123.255	10
AMIATA IMPIANTI E TURISMO S.p.A.	Abbadia S. Salvatore (SI)	Iniziativa turistico-alberghiera	2.305.000	461.000	7
AZIENDA OLEARIA DEL CHIANTI S.r.l.	Greve in Chianti (FI)	Produzione olearia	1.985.000	297.750	3
VETRERIA PROSPERI S.d.f.	Terranuova Bracciolini (AR)	Vetreria	290.000	43.500	2
TOSTI Sergio D.i.	Castel del Piano (GR)	Produzione ricambi macch. agricole	973.000	194.600	4
AMIATA MARMI S.n.c.	Radicofani (SI)	Produzione materiali costruzione	4.100.000	820.000	12
		(TOTALI:	*74.633.067*	*12.247.468*	*410)*

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 5

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana si impegnano:

- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione Produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di Programma le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione Produttiva e dell'Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Articolo 6

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle Società e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con Decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 7

In caso di sopravvenuta rinuncia al contributo, prima dell'emanazione dei relativi decreti di concessione, da parte di una o più delle Società e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana convengono sulla possibilità di ammettere a contributo altre Società e/o Ditte comprese nell'allegata graduatoria di merito di cui all'art. 3, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e comunque fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui all'art. 2, comma 2, del presente Accordo di Programma.

Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo di programma verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 9

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione Produttiva, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 10

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1996

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
regionale della Toscana
CHITI

POLITICA MINERARIA - ATTIVITÀ SOSTITUTIVE - Art. 1 Legge n. 41/89 ed Art. 3 Legge n. 221/90 GRADUAT

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PRATICHE RESIDUE E DELLE NUOVE ISTANZE TOSCANA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N° DI ORDINE	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' O DITTA	LOCALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA SOSTITUTIVA			Redd. lato Comune	Tipologia Industriale	Occupazione prevista	Ex minatori reimpiegabili	Investimento ammissibile	Contributo %	Mezzi propri dichiarati	Contributo max concedibile
		Comune	Prov.	Bacino Minerario								
1	DAYCO EUROPE S.p.a.	Scarlino	GR	Colline Metallifere	12,79	IC	60	57	7.950.000.000	10,0	3.000.000.000	795.000.000
2	S.E CO.TO. S.r.l.	Manciano	GR	Colline Metallifere	13,86	AC	21	17	2.014.000.000	15,0	1.610.500.000	302.100.000
3	FABRY'S S.r.l.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	12,41	MV	35	7	6.241.000.000	15,0	4.861.000.000	936.150.000
4	TELESERVICE PRODUZIONE S.r.l.	Scarlino	GR	Colline Metallifere	12,79	SE	60	60	9.850.000.000	20,0	3.500.000.000	1.970.000.000
5	MARCUS S.r.l.	Greve in Chianti	FI	S. Barbara	14,30	MV	5	5	3.377.000.000	7,5	2.532.750.000	253.275.000
6	TECNOPANNELLI S.r.l.	Gavorrano	GR	Colline Metallifere	12,19	ME	15	15	2.295.500.000	20,0	1.021.625.000	459.100.000
7	BOSCHI GIOVANNI Ditta individuale	Laterina	AR	S. Barbara	11,49	LF	4	3	762.843.000	15,0	225.000.000	114.426.450
8	COCCIMIGLIO FILIPPO Ditta individuale	Montevarchi	AR	S. Barbara	15,41	IM	44	6	2.260.000.000	7,5	695.000.000	169.500.000
9	EDILBETON S.r.l.	Sovicille	SI	Colline Metallifere	13,92	AC	9	6	1.860.000.000	15,0	1.395.000.000	279.000.000
10	TOMAIFICIO MONIK S.r.l.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	15,20	MV	19	7	887.900.000	15,0	958.700.000	133.185.000
11	2P di Pinzauti F. & C. S.n.c.	Reggello	FI	S. Barbara	13,06	IM	10	6	1.169.600.000	15,0	295.606.413	175.440.000
12	C.A.F. - Creazioni Artistiche Fiorentine di Falleni Piero & C. S.n.c.	Castelfranco di Sopra	AR	S. Barbara	14,82	LL	6	3	1.212.300.000	15,0	600.000.000	181.845.000
13	DISTILLERIA ARTIGIANA NANNONI GIOVACCHINO & C. S.n.c.	Civitella Paganico	GR	Colline Metallifere	11,34	IA	2	2	702.094.400	20,0	197.094.400	140.418.880
14	GRUPPO 38 MATERIALI ANTINCENDI S.r.l.	Reggello	FI	S. Barbara	13,05	MV	3	2	1.089.520.000	15,0	372.000.000	163.428.000
15	A. RASPINI S.r.l.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	12,41	IT	3	2	1.677.544.240	15,0	500.000.000	251.631.636
16	ELETTROMAR S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,87	CE	2	1	541.319.086	20,0	192.000.000	108.263.817
17	VALLINFORTE S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,87	TU	12	12	6.109.938.700	20,0	3.493.000.000	1.221.987.740
18	CONTORNI UVIO & C. S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	LL	4	4	408.000.000	20,0	311.000.000	81.600.000
19	PANIFICIO ROMANO S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,87	IA	8	4	1.054.707.000	20,0	513.000.000	210.941.400
20	RIFUGIO PRATEGIANO S.n.c. di Paradisi Orazio & C.	Montieri	GR	Colline Metallifere	9,37	TU	12	4	3.902.101.000	20,0	1.060.375.000	780.420.200
21	CASTELLO DI AMA S.p.a.	Gaiole in Chianti	SI	S. Barbara	18,00	IA	8	3	1.684.000.000	15,0	498.750.000	252.600.000
22	LLOID ELBA S.r.l.	Marciana Marina	LI	Elba	15,92	IT	16	6	1.895.000.000	15,0	600.000.000	284.250.000
23	ECOLMAR S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,67	IE	8	4	1.214.000.000	20,0	380.000.000	242.800.000
24	NUOVA COFARM di Finzuti Mario & C. S.n.c.	Piancastagnaio	SI	Amiata	14,75	LL	10	8	4.000.000.000	20,0	2.000.000.000	800.000.000
25	CONFEZIONI RICCI di Ricci Patrizia & C. S.n.c.	Castelfranco di Sopra	AR	S. Barbara	14,82	IT	10	3	821.700.000	15,0	680.000.000	123.255.000
26	AMIATA IMPIANTI E TURISMO S.p.a.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	IT	7	7	2.305.000.000	20,0	1.170.400.000	461.000.000
27	AZIENDA OLEARIA DEL CHIANTI S.r.l.	Greve in Chianti	FI	S. Barbara	14,30	IA	3	3	1.985.000.000	15,0	1.326.000.000	297.750.000
28	VETRERIA PROSPERI di Prosperi G. e Cappelli G. Soc. di fatto	Terranuova Bracciolini	AR	S. Barbara	13,35	MV	2	2	290.000.000	15,0	127.000.000	43.500.000
29	TOSTI SERGIO Ditta individuale	Castel del Piano	GR	Amiata	13,36	CE	4	4	973.000.000	20,0	365.664.400	194.600.000
30	AMIATA MARMI S.n.c.	Radicofani	SI	Amiata	11,61	ME	12	8	4.100.000.000	20,0	1.650.000.000	820.000.000
31	S.N.A.F. - Società Nuovi Alberghi Follonica S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,87	TU	20	20	11.904.000.000	20,0	4.241.000.000	2.380.800.000
32	ARCA S.n.c. di Volpini e Fabbrini	Castiglione d'Orcia	SI	Amiata	13,14	LL	6	3	647.488.300	20,0	246.048.594	129.499.260
33	IL BORRO S.r.l.	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	13,99	TU	5	3	3.873.000.000	15,0	2.804.760.000	580.950.000
34	GALLORI DINO S.r.l.	Castiglion Fibocchi	AR	S. Barbara	15,28	MV	12	5	1.780.438.000	7,5	746.263.000	133.532.925
35	BA.CA.MA. S.n.c.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	12,41	UL	3	3	833.454.000	15,0	626.720.150	125.018.100
36	KOMET S.r.l.	Radicofani	SI	Amiata	11,61	IT	16	3	2.105.000.000	20,0	600.000.000	421.000.000
37	C.C. INFISSI di Contri Ugolino	Grosseto	GR	Colline Metallifere	14,76	LF	2	2	782.690.000	20,0	490.849.000	156.578.000
38	NEON GOLFO di Galeotti F. e L. S.n.c.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,87	MV	2	2	486.000.000	20,0	263.000.000	97.200.000
39	TELECNDA S.r.l.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	12,41	SE	4	2	1.650.000.000	15,0	700.000.000	247.500.000
40	MAMMOLOTTI NUVIO Ditta individuale	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	UL	3	3	450.000.000	20,0	250.000.000	90.000.000
41	C.M.C. di Fratangeli Lido & C. S.n.c.	Roccastrada	GR	Colline Metallifere	12,25	LF	3	3	686.584.000	20,0	270.000.000	137.316.800
42	TOSCO INOX di Ghiribelli A. e C. S.a.s.	Scarlino	GR	Colline Metallifere	12,79	IM	26	26	3.130.000.000	20,0	1.262.000.000	626.000.000
43	VAL DEGLI OLMI S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	12,87	TU	18	18	7.945.000.000	20,0	2.000.000.000	1.589.000.000
44	ARTIGIANA R2 di Rossi Emilio Ditta individuale	Santa Fiora	GR	Amiata	12,00	LL	5	5	1.833.700.000	20,0	1.275.000.000	366.740.000
45	VL DI PANDRI Luca & C. S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	LL	3	3	211.587.504	20,0	135.000.000	42.318.501
46	SPAGNOLI GIORGIO Ditta individuale	Grosseto	GR	Colline Metallifere	14,76	MV	1	1	440.000.000	20,0	180.000.000	88.000.000
47	F.LLI ALTERINI S.r.l.	Reggello	FI	S. Barbara	13,05	SE	5	3	1.141.450.000	15,0	680.000.000	171.217.500
48	S.I.M.I. S.p.a.	Sarteano	SI	Amiata	12,36	UL	8	8	4.500.000.000	15,0	1.300.000.000	675.000.000
49	IMMOBILIARE MOLINO GRILLO S.r.l.	Castelnuovo Berardenga	SI	S. Barbara	14,33	TU	8	6	4.039.590.000	15,0	1.653.675.000	605.938.500
50	NUOVA A.G.E. di Giacomelli L. & C. S.a.s.	Porto Azzurro	LI	Elba	12,97	MV	39	12	1.439.900.000	15,0	1.200.000.000	215.985.000
51	M.C.M. Mader Costruz. Mecc. S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	15,41	IM	10	4	2.044.000.000	15,0	709.090.800	306.600.000
52	FAMCUCINE DESIGN S.r.l.	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	13,99	LL	9	5	1.926.000.000	15,0	400.000.000	288.750.000

97A1399

POLITICA MINERARIA - ATTIVITÀ SOSTITUTIVE - Art. 1 Legge n. 41/89 ed Art. 3 Legge n. 221/90 — GRADUATORIA

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PRATICHE RESIDUE E DELLE NUOVE ISTANZE — TOSCANA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N° DI ORDINE	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' O DITTA	LOCALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA SOSTITUTIVA			Redd. total Comune	Tipologia industriale	Occupazione prevista	Ex minatori reimpiegabili	Investimento ammissibile	Contributo %	Mezzi propri dichiarati	Contributo max concedibile
		Comune	Prov.	Bacino Minerario								
53	CASPRINI S.r.l.	Cavriglia	AR	S. Barbara	16,89	LF	13	4	5.771.347.096	7,5	1.600.000.000	432.851.032
54	ARTE LINEA S.p.a	Cavriglia	AR	S. Barbara	16,89	MV	15	10	2.065.000.000	15,0	500.000.000	309.750.000
55	AUTETRURIA S.r.l.	Campiglia Marittima	LI	Colline Metallifere	12,71	CO	15	8	1.960.078.000	20,0	800.000.000	392.015.600
56	LINEA ITALIANA S.r.l.	Bucine	AR	S. Barbara	13,17	IT	10	3	2.643.880.000	15,0	800.000.000	396.582.000
57	MAREMMANA CORSE CAVALLI S.r.l.	Grosseto	GR	Colline Metallifere	14,76	UL	5	4	3.608.762.000	20,0	1.194.600.000	721.752.400
58	LINEA SEDIE di Ottavi Mauro e C. S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	CO	3	3	104.637.000	20,0	66.439.938	38.927.400
59	NOCCIOLINI - Forme nuove per l'arredamento S.r.l.	Civitella Val di Chiana	AR	S. Barbara	15,77	LL	5	7	917.936.700	15,0	185.000.000	137.690.505
60	PIAN DEL BICHI Azienda Agricola S.r.l.	Roccastrada	GR	Colline Metallifere	12,25	AG	18	6	3.322.060.000	20,0	870.000.000	664.412.000
61	CENTRO EDILE AMIATINO di Picchinotti A. Ditta individuale	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	CO	2	1	405.000.000	20,0	120.000.000	81.000.000
62	ROMAGNOLI E MARIOTTI S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	13,14	LL	3	3	770.000.000	20,0	278.000.000	154.000.000
63	PASTICCERIA LEONI GIUSEPPE	Grosseto	GR	Colline Metallifere	14,76	IA	8	9	1.348.000.000	20,0	325.000.000	269.600.000
64	AZIENDA AGRICOLA LA CASTELLACCIA	Gavorrano	GR	Colline Metallifere	12,19	AG	4	4	1.475.000.000	20,0	484.000.000	295.000.000
65	ALGHELBA COSMETICI S.r.l.	Portoferraio	LI	Elba	16,46	UL	8	3	2.244.738.200	15,0	726.040.000	336.710.730
66	SANDROINOX S.r.l.	Grosseto	GR	Colline Metallifere	14,76	IM	19	19	1.103.700.000	Istanza rinunciata per sopravvenuto fallimento		

* *CODICI "TIPOLOGIA INDUSTRIALE", PER SETTORI DI ATTIVITÀ (COL 7)*

AC = Attività di cava o mineraria
AG = Iniziative agro-zootecniche
AM = Arricchimento minerali
CE = Componenti elettrici
CO = Commercio
IA = Industria alimentare
IC = Industria chimica e materie plastiche
IE = Industria ecologica
IM = Industria metalmeccanica
IT = Industria tessile

LF = Lavorazione ferro
LL = Lavorazione legno
LM = Lavorazione marmi
ME = Materiali edili
MV = Manifatture varie
SE = Servizi
TE = Terziario avanzato
TU = Attività turistiche
UL = Ulteriori attività

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE TOSCANA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 76 - ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione stessa;

In attuazione del Piano, ed in particolare del punto 2.3) del Piano stesso, è stato già stipulato in data 27 agosto 1996 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Toscana un Accordo di programma relativo agli interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n° 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n° 221;

L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che i programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n° 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva, siano finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie;

Lo stesso art. 1, comma 4 della legge n° 204/93 autorizza a tal fine la spesa di complessivi 55 miliardi, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995;

L'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n° 725 (legge finanziaria 1995) ha rimodulato gli importi da iscrivere a bilancio per gli anni 1995 e 1996 nella misura di 20 miliardi per l'anno 1995 e 10 miliardi per l'anno 1996;

In applicazione dell'art. 2 del decreto legge 23 febbraio 1995, n° 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n° 85 i predetti importi relativi agli anni 1995 e 1996 sono ridotti del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa;

Il punto 2.4) del Piano ricomprende tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n° 204/93, quelli per i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1996 sono disponibili, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto

competenza 1996 e per lire 73.028.715.000 (settantatremiliardiventotto-milionisettecentoquindicimila) in conto residui degli esercizi precedenti;

Per quanto concerne detti residui occorre tener conto che quota parte degli stessi, pari a lire 28.000.000.000, è da utilizzare in via esclusiva per gli interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della Regione Autonoma della Sardegna caratterizzati da attività dismesse o in fase di dismissione, come disposto ed autorizzato dall'art. 1, comma 6 della citata legge n° 204/93.

Le disponibilità in conto residui di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 421;

Con nota prot. 487095 del 1° dicembre 1995 e prot. 487173 del 18 dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, la Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette Regioni si è convenuto di procedere ad Accordi di programma per l'individuazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino al 1995, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse Regioni, il metodo già impiegato in occasione degli Accordi di programma già stipulati per le iniziative sostitutive più sopra citate;

Con note prot. 586784 e prot. 586785 in data 16 ottobre 1996 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, la stessa Direzione Generale delle Miniere fissava al 15 novembre 1996 il termine ultimo per la presentazione, completa della necessaria documentazione, dei progetti prioritari di recupero ambientale dei compendi immobiliari di cui sopra;

CONSIDERATO CHE :

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieste di contributo, da parte di enti locali, per n. 17 progetti di recupero ambientale di compendi immobiliari da realizzare nelle aree della Regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

Per alcuni programmi interessati dai progetti di recupero di cui sopra sono stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge n° 221/90, a favore degli stessi enti locali per la realizzazione di studi di piani di fattibilità;

Tali studi erano finalizzati a disporre di un esauriente quadro conoscitivo per valutare la realizzabilità e la priorità dei progetti di recupero, nell'ambito delle aree specifiche e risulta quindi indispensabile acquisire i risultati conoscitivi di detti studi di fattibilità che sono da riguardare come propedeutici rispetto ai progetti operativi di recupero;

Detti studi, ad eccezione di quello relativo all'area di Scarlino Scalo, non sono stati ancora completati e, pertanto, possono essere ritenuti ammissibili a contributo unicamente i progetti relativi a programmi di intervento per i quali tali studi non sono attualmente in corso;

A seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i progetti che in atto sono risultati ammissibili a contributo e conformi alle finalità del Piano sono in definitiva i seguenti :

- progetto presentato dal Comune di Cavriglia (AR) e di cui è stato indicato quale soggetto attuatore lo stesso Comune, per il recupero ambientale di un'area ex mineraria, dell'estensione di 0,07 kmq, facente parte della miniera di S. Barbara per la realizzazione di un polo energetico-industriale: costo previsto pari a lire 7.820.000.000; costo ammissibile pari a lire 6.520.913.196; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- progetto presentato dalla Provincia di Livorno e di cui è stato indicato quale soggetto attuatore l'Ente Parco dell'Elba, per il recupero ambientale a fini museali degli edifici e di un percorso territoriale della miniera di Rio Marina nell'isola d'Elba: costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.379.431.000; percentuale di contributo richiesta pari al 53%;

- progetto presentato dal Comune di Scarlino (GR) e di cui è stato indicato quale soggetto attuatore lo stesso Comune, per il recupero ambientale, tramite ristrutturazione e restauro, degli edifici dell'ex cantiere di trattamento della pirite proveniente dalla miniera di Niccioleta: costo previsto pari a lire 2.850.000.000; costo ammissibile pari a lire 2.649.803.585; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- progetto presentato dal Comune di Montieri (GR) e di cui è stato indicato quale soggetto attuatore lo stesso Comune, per il recupero ambientale dell'ex cinema-teatro Montecatini facente parte della miniera di Boccheggiano: costo previsto pari a lire 1.050.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.050.000.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 12.541.815.211 (I.V.A. inclusa);

Con nota prot. 566655 del 12 dicembre 1996 la Direzione Generale delle Miniere ha comunicato alla Regione Toscana i risultati della istruttoria svolta, sui quali la stessa Regione ha fornito la propria intesa con Deliberazione n. 1667 del 16 dicembre 1996;

Con Protocollo d'intesa sul Parco industriale dell'area mineraria di Cavriglia stipulato il 31 luglio 1996 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il coordinatore del Comitato delle iniziative per l'occupazione, il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Arezzo, il Sindaco del Comune di Cavriglia, Il Presidente dell'Enel, l'Amministratore delegato della Gepi ed il Presidente di "Valdarno Sviluppo" Spa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha assunto l'impegno di giungere - possibilmente entro il 31/12/1996 - agli Accordi di programma previsti dalla legge n° 204/93, al fine di inserirvi l'intervento di recupero ambientale dei compendi immobiliari nel bacino minerario di S Barbara;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale dell'area mineraria toscana nonchè per dare seguito agli impegni assunti con il citato Protocollo d'intesa sul Parco industriale dell'area mineraria di Cavriglia in data 31 luglio 1996, è opportuno dare avvio all'attuazione del Piano di Riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della Regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili al 1995, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;

Occorre procedere all'impegno dei pertinenti fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1996;

Altri interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari nelle stesse aree, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno essere beneficiari di contributi con ricorso ai fondi statali che risulteranno complessivamente disponibili al 1996 (competenza ed eventuali residui) per la quota parte che compete alla stessa Regione sulla base delle intese citate in premessa, nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n° 204/93;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Toscana concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per il recupero ambientale di compendi immobiliari nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione produttiva delle aree della stessa Regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale determinatasi a seguito della crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la fase di attuazione del Piano di Riconversione produttiva delle aree della Regione Toscana per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono i seguenti:

- interventi di cui al progetto presentato dal Comune di Cavriglia (AR) e per i quali lo stesso Comune è stato indicato quale soggetto attuatore, per il recupero ambientale di un'area ex mineraria, dell'estensione di 0,07 kmq, facente parte della miniera di S. Barbara per la realizzazione di un polo energetico-industriale: costo previsto pari a lire 7.820.000.000; costo ammissibile pari a lire 6.520.913.196; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- interventi di cui al progetto presentato dalla Provincia di Livorno e per i quali è stato indicato quale soggetto attuatore l'Ente Parco dell'Elba, per il recupero ambientale a fini museali degli edifici e di un percorso territoriale della miniera di Rio Marina nell'isola d'Elba: costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.379.431.000; percentuale di contributo richiesta pari al 53%;

- interventi di cui al progetto presentato dal Comune di Scarlino (GR) e per i quali lo stesso Comune è stato indicato quale soggetto attuatore, per il recupero ambientale, tramite ristrutturazione e restauro, degli edifici dell'ex cantiere di trattamento della pirite proveniente dalla miniera di Niccioleta, della Società SOLMINE: costo previsto pari a lire 2.850.000.000; costo ammissibile pari a lire 2.649.803.585; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- interventi di cui al progetto presèntato dal Comune di Montieri (GR) e per i quali lo stesso Comune è stato indicato quale soggetto attuatore, per il recupero ambientale dell'ex cinema-teatro Montecatini facente parte della miniera di Boccheggiano: costo previsto pari a lire 1.050.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.050.000.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%.

Per la realizzazione di detti interventi di recupero ambientale verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza della cifra di lire 12.541.815.211 (diconsi lire dodicimiliardicinquecentoquarantunomilioniottocentoquindicimila-duecentoundici), corrispondente alla somma dei costi, comprensivi dell' I.V.A. di legge, risultati ammissibili.

L'impegno della corrispondente cifra, a carico dello Stato, verrà ripartito in proporzione ai costi ammissibili degli interventi.

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1990, 1993, 1994 e 1995, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n° 425.

Articolo 3

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Toscana si impegnano :

- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione produttiva e del presente Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi minerarìa, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

La Regione Toscana si impegna a provvedere affinchè ai soggetti destinatari dei contributi vengano rilasciati gli affidamenti e le concessioni eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 4

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori, con Decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 5

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 6

Sono fatte salve le competenze delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Articolo 7

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Toscana stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
regionale della Toscana
CHITI

97A1400

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE TOSCANA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 76 -, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano di Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di Riconversione Produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i Comuni in esse compresi;

Il Piano di Riconversione Produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Per l'esercizio finanziario 1995 e quali residui degli esercizi precedenti sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per lire 56.389.580.000 (cinquantaseimiliarditrecentoottantanovemilionicinquecentoottantamila) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;

Le disponibilità di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 421;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n° 17441/II/4.18.2.10 in data 18 dicembre 1996 ha concesso la deroga di cui all'art. 3 comma 12 del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 425;

La Commissione dell'Unione Europea, con nota n° 4222 del 23 aprile 1996, ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione dei contributi previsti dalla sopracitata normativa e relativi allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995;

CONSIDERATO CHE :

La Direzione Generale delle Miniere - Divisione IV - del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;

La Giunta Regionale della Regione Toscana, con propria deliberazione n° 1668 del 16 dicembre 1996, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria ed ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro-tempore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della stessa Regione interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie, relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della Regione Toscana elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 14.097.395.000 (quattordicimiliardinovantasettemilionitrecentonovantacinquemila), ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1995 ed esercizi precedenti.

Articolo 3

E' approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Toscana, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla data del 31 dicembre 1995.

Articolo 4

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della Regione Toscana:

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ o DITTA	LOCALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOSTITUTIVA Comune	Pr.	Bacino Minerario	Tipo impresa	Deroga 92.3.c	Unità occup.	Investimento ammissibile	Mezzi propri impiegati	Contributo da concedere
NUOVA A.G.E. di Giacomelli L. & C. S.a.s.	Porto Azzurro	LI	Elba	PI	NO	36	1.439.900.000	1.200.000.000	215.965.000
CREAZIONI LUCIANA OGNATI Ditta individuale	Bucine	AR	S. Barbara	PI	NO	4	252.671.000	100.000.000	37.900.650
ARNETOLI MOTOR di Fabrizio Arnetoli Ditta individuale	Reggello	FI	S. Barbara	PI	NO	6	1.752.932.000	814.315.000	262.024.000
C. & G. - Depurazione industriale S.r.l.	Rignano sull'Arno	FI	S. Barbara	PI	NO	2	200.000.000	160.000.000	37.500.000
TRATTORIA UCCELLINA Ditta individuale di Angeli Nedo	Magliano in Toscana	GR	Colline Metallifere	PI	NO	2	233.778.000	148.000.000	35.066.700
INDUSTRIA VETRARIA VALDARNESE Soc. Coop.va a r.l.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	MI	NO	10	2.239.250.000	1.260.000.000	167.943.750
GALLORI DINO S.r.l.	Castiglion Fibocchi	AR	S. Barbara	PI	NO	12	1.760.439.000	746.253.000	267.065.850
C.C. INFISSI di Contri Ugolino	Grosseto	GR	Colline Metallifere	PI	SI	2	752.590.000	480.949.000	150.518.000
F.G.R. S.r.l.	Sarteano	SI	Amiata	PI	NO	13	4.715.664.000	3.076.182.610	707.349.000
C.R. ELECTRONIC S.r.l.	Reggello	FI	S. Barbara	PI	NO	5	1.780.000.000	340.000.000	267.000.000
B.M.P. - Lavorazione metalli preziosi S.r.l.	Laterina	AR	S. Barbara	PI	NO	4	548.937.000	137.700.000	82.340.550
VL DI PANONI Luca & C. S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	PI	SI	3	211.582.004	135.000.005	42.316.501
TOSCO INOX di Ghiribelli A. & C. S.a.s.	Scarlino	GR	Colline Metallifere	PI	SI	26	3.130.000.000	1.252.000.000	626.000.000
DIACRON S.r.l.	Grosseto	GR	Colline Metallifere	PI	SI	3	501.840.000	200.000.000	100.368.000
AUTOCARROZZERIA S. CLEMENTE di Babini e Simoni S.d.f.	Reggello	FI	S. Barbara	PI	NO	3	404.887.000	378.671.047	60.733.050
FLORA SERVIZI S.r.l.	Orbetello	GR	Colline Metallifere	PI	NO	2	658.000.000	250.000.000	98.700.000
ROSSI S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	3	1.570.034.000	400.000.000	235.505.100
CASPRINI S.r.l.	Cavriglia	AR	S. Barbara	MI	NO	13	5.771.347.095	1.500.000.000	432.851.032
ROMAGNOLI E MARIOTTI S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	PI	SI	3	770.000.000	275.000.000	154.000.000
AUTETRURIA S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	PI	SI	16	1.980.078.000	600.000.000	323.015.600
SO.F.I.S. SERVIZI S.r.l.	Grosseto	GR	Colline Metallifere	PI	SI	5	1.142.350.000	600.000.000	228.470.000
ARCA S.n.c. di Volpini e Fabbrini	Castiglione d'Orcia	SI	Amiata	PI	SI	6	647.496.300	246.048.594	129.409.350
FUNGO AMIATA di Angeli Andrea Ditta individuale	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	6	877.297.000	278.586.214	175.488.400
TANA DEL LUPO di Cecioni F. S.a.s.	Castelnuovo Berardenga	SI	S. Barbara	PI	NO	2	831.787.000	600.000.000	124.738.050
F.LLI ALTERINI S.r.l.	Reggello	FI	S. Barbara	PI	NO	5	1.141.450.000	600.000.000	171.217.500
IL BORRO S.r.l.	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	PI	NO	5	3.873.000.000	2.004.780.000	580.950.000
T.I.C.I. - Termoidraulica civile e industriale S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	5	1.158.485.000	320.000.000	173.422.730
BA.CA.MA. S.n.c.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	PI	NO	3	833.454.000	626.720.150	125.018.100
MAMMOLOTTI NUVIO Ditta individuale	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	PI	SI	3	450.000.000	230.000.000	90.000.000
KOMET S.r.l.	Radicofani	SI	Amiata	PI	SI	15	2.105.000.000	600.000.000	421.000.000
NEON GOLFO di Gelsotti F. e L. S.n.c.	Follonica	GR	Colline Metallifere	PI	SI	2	408.000.000	253.000.000	87.230.000
TELEONDA S.r.l.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	PI	NO	4	1.650.000.000	700.000.000	247.500.000
C.M.C. di Fratangeli Lido & C. S.n.c.	Roccastrada	GR	Colline Metallifere	PI	SI	3	686.584.000	270.000.000	137.316.800
KRONOS di Cappelli Simone e Yuri S.n.c.	Figline Valdarno	FI	S. Barbara	PI	NO	3	703.990.000	211.000.000	105.398.000
ARTIGIANA R2 di Rossi Emilio Ditta individuale	Santa Fiora	GR	Colline Metallifere	PI	SI	5	1.839.700.000	1.275.000.000	363.740.000
VAL DEGLI OLMI S.r.l.	Follonica	GR	Colline Metallifere	PI	SI	10	7.945.000.000	2.000.000.000	1.589.000.000
M.C.M. Mader Costruz. Mecc. S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	10	2.044.000.000	709.050.500	306.600.000
SPAGNOLI GIORGIO Ditta individuale	Grosseto	GR	Colline Metallifere	PI	SI	1	440.000.000	190.000.000	88.000.000
S.I.L.O. S.p.A.	Castiglion Fibocchi	AR	S. Barbara	MI	NO	6	3.183.316.000	1.033.237.250	238.748.625
S.I.M.I. S.p.A.	Sarteano	SI	Amiata	PI	NO	8	4.500.000.000	1.300.000.000	675.000.000
IMMOBILIARE MOLINO GRILLO S.r.l.	Castelnuovo Berardenga	SI	S. Barbara	PI	NO	6	4.039.590.000	1.653.675.000	605.938.500
FATTORIA DI RENDOLA S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	4	1.283.294.000	650.000.000	192.494.100
ARTE LINEA S.p.A.	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	15	2.065.000.000	600.000.000	309.750.000
FAMCUCINE DESIGN S.r.l.	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	PI	NO	8	1.925.000.000	400.000.000	288.750.000
PASTICCERIA LEONI GIUSEPPE	Grosseto	GR	Colline Metallifere	PI	SI	8	1.348.000.000	325.000.500	269.600.000
LINEA ITALIANA S.r.l.	Bucine	AR	S. Barbara	PI	NO	10	2.643.880.000	600.000.000	396.582.000
MAREMMANA CORSE CAVALLI S.r.l.	Grosseto	GR	Colline Metallifere	PI	SI	6	3.608.762.000	1.194.600.000	721.752.400
BECCASTRINI LORENZO Ditta individuale	Loro Ciuffenna	AR	S. Barbara	PI	NO	4	787.678.000	175.000.000	118.151.700
LINEA SEDIE di Ottavi Mauro & C. S.n.c.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	PI	SI	3	194.637.000	55.439.839	38.927.400
NOCCIOLINI - Forme nuove per l'arredamento S.r.l.	Civitella Val di Chiana	AR	S. Barbara	PI	NO	5	917.838.700	185.000.000	137.680.805
CENTRALPOL Soc. Coop.va a r.l.	Orbetello	GR	Colline Metallifere	PI	NO	5	833.088.000	500.000.000	124.958.800
TOTALI						359	86.824.881.590	35.842.087.603	13.053.188.673

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 5

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana si impegnano:

- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione Produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di Programma le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione Produttiva e dell'Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Articolo 6

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle Società e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con Decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 7

In caso di sopravvenuta improcedibilità alla concessione del contributo per una o più delle Società e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessità di ulteriori atti congiunti, la possibilità di ammettere direttamente a contributo le altre Società e/o Ditte comprese nell'allegata graduatoria di merito di cui all'art. 3, secondo l'ordine della graduatoria stessa, comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in conto residui 1995 ed esercizi precedenti.

Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo di programma verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 9

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione Produttiva, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 10

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
regionale della Toscana
CHITI

* ***CODICI "TIPOLOGIA INDUSTRIALE", PER SETTORI DI ATTIVITÀ (COL. 7):***

AC = Attività di cava o mineraria
AG = Iniziative agro-zootecniche
AM = Arricchimento minerali
CE = Componenti elettrici
CO = Commercio
IA = Industria alimentare
IC = Industria chimica e materie plastiche
IE = Industria ecologica
IM = Industria metalmeccanica
IT = Industria tessile
LF = Lavorazione ferro
LL = Lavorazione legno
LM = Lavorazione marmi
ME = Materiali edili
MV = Manifatture varie
SE = Servizi
TE = Terziario avanzato
TU = Attività turistiche
UL = Ulteriori attività

* ***CODICI "TIPO IMPRESA" (COL. 8):***

PI = Piccola impresa
MI = Media impresa
AL = Altro tipo di impresa

* ***CODICI "DEROGA ALL'ART. 92.3.c DEL TRATTATO DI ROMA" (COL. 9):***

SI = Incluso nelle deroghe all'art. 9.3.c del Trattato di Roma
NO = Non incluso nelle deroghe all'art. 9.3.c del Trattato di Roma

97A1401

Accordo di programma del 28 ottobre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 75 -, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano di Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di Riconversione Produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i Comuni in esse compresi;

Il Piano di Riconversione Produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Per l'esercizio finanziario 1994 sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per lire 49.167.404.000 (quarantanovemiliardicentosessantasettemilioniquattrocentoquattromila) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;

Le disponibilità di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 421;

La Commissione dell'Unione Europea, con nota n° 6642 del 24 maggio 1995, ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione dei contributi previsti dalla sopracitata normativa e relativi allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1994;

CONSIDERATO CHE :

La Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1994, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;

La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con propria deliberazione n° 43/26 del 17 settembre 1996, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria e ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto;

La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella stessa deliberazione n° 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di limitare l'intervento in conto capitale ex legge 30 luglio 1990, n. 221, a favore delle imprese richiedenti il beneficio ed operanti nel territorio della Sardegna, entro i seguenti scaglioni progressivi di intervento: fino ai primi £ 10 Mld. di investimenti ammissibili: 40% dell'investimento complessivo ammissibile; dai successivi £ 10 Mld. ai £ 20 Mld. di investimenti ammissibili: 30%; dagli ulteriori £ 20 Mld. ai £ 30 Mld. di investimenti ammissibili: 20%; oltre gli ulteriori £ 30 Mld. di investimenti ammissibili: 15%; inoltre, con la stessa citata deliberazione n° 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto di maggiorare di 5 punti percentuali ognuno di detti

scaglioni per quelle iniziative nelle quali il rapporto tra contributo ed occupazione risulti inferiore a £ 50.000.000;

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha ritenuto condivisibili le proposte come sopra formulate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la prima fase di attuazione del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, il cui costo complessivo e previsto in lire 100.233.983.000 (centomiliardiduecentotrentatremilioninovecentoottantatremila), verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 35.290.856.600 (trentacinquemiliardiduecentonovantamilioniottocentocinquantaseimilaseicento), ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1994, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga di cui all'art. 3 comma 12 del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 425.

Articolo 3

E' approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla data del 31 dicembre 1994.

Articolo 4

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della Regione Autonoma della Sardegna:

Società o Ditta	Comune e Provincia	Attività svolta	Investimento ammesso (migliaia)	Contributo (migliaia)	Occupaz. (unità)
VE.LO.TECNO S.r.l.	Assemini (CA)	Produzione biciclette	35.991.537	11.698.307	234
LASER MEDIA LAB S.r.l.	Iglesias (CA)	Produzione compact disc	15.301.000	5.590.300	60
SARDINIA GOLD MINING S.p.A.	Furtei (CA)	Ricerca minerale aurifero	22.616.346	7.523.269	45
PROCON S.r.l.	Portoscuso (CA)	Produzione filtri depuratori	3.850.000	1.540.000	18
NEWSTONE S.p.A.	Iglesias (CA)	Materisli lapidei per edilizia	13.241.100	4.972.330	46
PODDA CALCESTRUZZI S.r.l.	Terralba (CA)	Materiali per costruzioni	3.773.000	1.509.200	12
TEXCOLOR S.r.l.	Villacidro (CA)	Produzione e commercio tessuti	5.461.000	2.457.450	50
(TOTALI			*100.233.983*	*35.290.856*	*465)*

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 5

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna si impegnano:
- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione Produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di Programma le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione Produttiva e dell'Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Articolo 6

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle Società e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con Decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 7

In caso di sopravvenuta rinuncia al contributo, prima dell'emanazione dei relativi decreti di concessione, da parte di una o più delle Società e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna convengono la possibilità di ammettere direttamente a contributo le Società e/o Ditte comprese nell'allegata graduatoria di merito dal n° 8 in poi, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in conto residui 1994.

Le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria allegata a partire dalla n° 8, non ammesse a contributo per limitazione dei fondi disponibili - ove non ammesse a contributo in forza di quanto convenuto nel precedente comma - verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 9

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione Produttiva, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 10

Il presente Accordo di Programma sara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
PALOMBA

POLITICA MINERARIA - ATTIVITÀ SOSTITUTIVE - Art. 1 Legge n. 41/89 ad Art. 3 Legge n. 221/90 — **GRADUATORIA**

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PRATICHE RESIDUE E DELLE NUOVE ISTANZE — **SARDEGNA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N° DI ORDINE	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' O DITTA	LOCALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOSTITUTIVA			Redd. istat Comune	Tipologia Industriale	Occupazione prevista	Ex minatori reimpiegabili	Investimento ammissibile	Classe % massima	% effettiva	Mezzi propri dichiarati	Contributo max concedibile
		Comune	Prov.	Bacino Minerario									
1	VE.LO.TECNO S.r.l.	Assemini	CA	Iglesiente	9.61	IM	234	120	35.931.537.000	D+E	32,60	10.900.000.000	11.698.307.400
2	LASER MEDIA LAB S.r.l.	Iglesias	CA	Iglesiente	9,41	CE	60	57	16.301.000.000	B	38,54	4.301.000.000	6.550.300.000
3	SARDINIA GOLD MINING S.p.a.	Furtei	CA	Iglesiente	6,78	AC	45	10	22.618.346.000	C	33,26	7.500.000.000	7.523.289.200
4	PROCON S.r.l.	Portoscuso	CA	Iglesiente	10,97	IM	18	9	3.950.000.000	A	40,00	1.200.000.000	1.580.000.000
5	NEWSTONE S.p.a.	Iglesias	CA	Iglesiente	9.41	ME	48	41	13.241.100.000	B	37,55	6.055.370.000	4.972.330.000
6	PODDA CALCESTRUZZI S.r.l.	Terralba	CA	Iglesiente	8,63	ME	12	8	3.773.000.000	A	40,00	943.260.000	1.509.200.000
7	TEXCOLOR S.r.l.	Villacidro	CA	Iglesiente	7,01	MV	50	25	5.481.000.000	A+E	45,00	2.000.000.000	2.467.450.000
8	UNION MECCANICA S.r.l.	Villacidro	CA	Iglesiente	7,01	IM	30	30	6.880.000.000	A	40,00	3.800.000.000	2.752.000.000
9	ALUSAR S.r.l.	Portoscuso	CA	Iglesiente	10,97	IM	6	6	19.417.613.050	B	35,16	6.000.000.000	6.826.307.816
10	AZIENDA AGRICOLA SERRAMANNA S.r.l.	Villacidro	CA	Iglesiente	7,01	AG	30	30	10.650.189.000	B	39,48	2.735.000.000	4.186.060.400
11	ALAN S.r.l.	Siniscola	NU	Sos Enattos	9.79	IA	20	15	7.807.600.000	A	40,00	2.242.000.000	3.123.120.000
12	TECNOCHEM S.r.l.	Iglesias	CA	Iglesiente	9,41	IC	17	9	4.497.000.000	A	40,00	1.127.000.000	1.798.800.000
13	COTTO DEI FENICI G. S.r.l.	Arbus	CA	Iglesiente	7,30	ME	21	21	7.000.000.000	A	40,00	1.780.000.000	2.800.000.000
14	ECOTECNA SARDA S.r.l.	Portoscuso	CA	Iglesiente	10,97	LF	10	6	1.970.000.000	A	40,00	705.000.000	748.000.000
15	SALSARDA S.p.a.	Ottana	NU	Sos Enattos	9,05	IC	13	13	5.267.000.000	A	40,00	1.850.000.000	2.106.800.000
16	USAI MATERIE PLASTICHE S.r.l.	Guspini	CA	Iglesiente	8,66	IC	12	12	4.095.845.000	A	40,00	832.000.000	1.620.268.000
17	LA GUSPINESE IMPIANTI di Lisci F.	Guspini	CA	Iglesiente	8,66	IM	24	10	4.896.400.000	A	40,00	345.000.000	1.950.180.000
18	SALPOMAR S.r.l.	Arbus	CA	Iglesiente	7,30	IT	48	48	19.967.439.076	B	35,01	2.500.000.000	6.988.731.723
19	FRANTOI CEMENTI SARDI S.r.l.	Guspini	CA	Iglesiente	8,66	IT	10	4	2.862.000.000	A	40,00	1.432.000.000	1.144.800.000
20	SALUMIFICIO MONTE LINAS dei F.lli Deidda Antonio e Giovanni S.n.c.	Villacidro	CA	Iglesiente	7,01	IA	6	5	1.579.026.000	A	40,00	526.295.000	631.610.400
21	ECODUMP S.p.a.	Carbonia	CA	Iglesiente	10,92	IE	26	16	22.723.290.000	C	33,20	6.590.000.000	7.544.660.000
22	SECIT S.r.l.	Arbus	CA	Iglesiente	7,30	TU	5	2	1.452.153.000	A	40,00	420.000.000	580.861.200
23	SALSARDA S.p.a.	Orani	NU	Sos Enattos	9,62	UL	9	8	2.168.000.000	A	40,00	705.000.000	867.600.000
24	SOLE FRUTTA DELLA VALLE DEL CIXERRI S.r.l.	Villamassargia	CA	Iglesiente	7.98	AG	18	15	4.997.000.000	A	40,00	3.110.750.000	1.994.800.000
25	PAMAR S.r.l.	Fluminimaggiore	CA	Iglesiente	8.31	IT	17	17	6.451.000.000	A	40,00	600.000.000	2.580.400.000
26	ACQUA MINERALE ORZAI S.r.l.	Gadoni	NU	Sos Enattos	10,24	IA	9	8	6.107.000.000	A	40,00	800.000.000	2.442.800.000
27	ALFA STAR INTERNATIONAL di Locci R. Ditta individuale	Guspini	CA	Iglesiente	8,55	UL	6	5	2.422.000.000	A	40,00	305.000.000	968.800.000

* ***CODICI "TIPOLOGIA INDUSTRIALE", PER SETTORI DI ATTIVITÀ (COL. 7):***

AC = Attività di cava o mineraria
AG = Iniziative agro-zootecniche
AM = Arricchimento minerali
CE = Componenti elettrici
CO = Commercio
IA = Industria alimentare
IC = Industria chimica e materie plastiche
IE = Industria ecologica
IM = Industria metalmeccanica
IT = Industria tessile
LF = Lavorazione ferro
LL = Lavorazione legno
LM = Lavorazione marmi
ME = Materiali edili
MV = Manifatture varie
SE = Servizi
TE = Terziario avanzato
TU = Attività turistiche
UL = Ulteriori attività

* ***CODICI "CLASSE DELLA PERCENTUALE MASSIMA" (COL 11)***

A = 40% (fino a £ 10 Mld ammissibili)
B = 30% (da £ 10 a 20 Mld ammissibili)
C = 20% (da £ 20 a 30 Mld ammissibili)
D = 15% (oltre £ 30 Mld ammissibili)
E = maggiorazione del 5% degli scaglioni (per rapporto contributo/occupati inferiore a £ 50.000.000)

97A1402

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della regione Sardegna.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 75 - ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione stessa;

In attuazione del Piano, ed in particolare del punto 2.3) del Piano stesso, è stato già stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Sardegna un Accordo di programma relativo agli interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n° 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n° 221;

L'art. 1, comma 6 della citata legge 23 giugno 1993, n° 204 autorizza la spesa di 28.000 milioni per l'anno 1993, per la realizzazione di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della Regione Sardegna caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione;

Il punto 2.4) del Piano ricomprende tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n° 204/93, quelli per la riabilitazione ambientale di cui sopra;

Per l'esercizio finanziario 1996 sono disponibili, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto competenza 1996 e per lire 73.028.715.000 (settantatremiliardiventotto-milionisettecentoquindicimila) in conto residui degli esercizi precedenti;

Le disponibilità di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 421;

Con Decreto in data 20 marzo 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione Sardegna sono state stabilite le procedure e le modalità di realizzazione degli interventi di riabilitazione ambientale;

Con Decreto in data 7 novembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a parziale modifica del precedente Decreto 21 dicembre 1993, è stata rideterminata la composizione della Commissione tecnica prevista dall'art. 9, comma 2, della citata legge n° 221/90, cui, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del citato Decreto interministeriale 20 marzo 1996, compete, tra l'altro, la valutazione della validità dei progetti di riabilitazione ambientale nei bacini della Regione Sardegna caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione;

CONSIDERATO CHE :

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3 domande di contributo, corredate di progetti di tipo esecutivo limitatamente agli stralci operativi ritenuti prioritari e oggetto delle domande di contributo, per interventi di riabilitazione ambientale dei bacini minerari sardi ;

Tali domande si riferiscono, rispettivamente, ai seguenti interventi :

a) stralcio operativo del progetto integrato per la riabilitazione ambientale delle zone dell'Iglesiente degradate dall'attività mineraria, presentato dalla Miniere Iglesiente S.p.A.(società controllata dall'Ente Minerario Sardo-EMSA) in qualità di affidataria delle concessioni minerarie rinunciate nella zona dalla Società S.I.M. del Gruppo E.N.I.. Lo stralcio operativo oggetto della domanda di contributo si riferisce, in particolare, alle aree minerarie di Monteponi e di S. Giovanni ed il costo previsto ammonta a 20.000 milioni;

b) parte del progetto integrato presentato dalla PROGEMISA S.p.A. (società controllata dall'Ente Minerario Sardo - EMSA) per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione territoriale delle aree dismesse nel compendio minerario di Arenas-Tinì, Candiazzus, Su Zurfuru e Gutturu Pala, ricadenti nel Fluminese.Tale progetto, che per la parte relativa al previsto intervento prioritario, oggetto della domanda di contributo, interessa lo scavo minerario di Arenas e prevede un costo di 4.000 milioni, è stato successivamente adottato dalla Miniere Iglesiente S.p.A. ;

c) stralcio operativo del progetto integrato, presentato dalla Amministrazione comunale di Arbus, per il recupero e la riabilitazione di aree dismesse del compendio minerario di Montevecchio-Ingurtosu. Il primo stralcio operativo, oggetto della domanda di contributo, è stato predisposto dalla PROGEMISA S.p.A. e riguarda interventi di riabilitazione ambientale del compendio minerario di Ingurtosu, ricadente in Comune di Arbus, con un costo previsto di 4.000 milioni;

La Giunta regionale della Sardegna, con Delibera in data 17/12/1994, ha fornito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una indicazione di massima della suddivisione delle somme statali allo scopo disponibili tra i tre progetti presentati e fra le aree interessate, e specificatamente : 20.000 milioni per gli interventi di cui al punto a); 4.000 milioni per gli interventi di cui al punto b) e 4.000 milioni per gli interventi di cui al punto c), considerando, fra l'altro, che per il progetto di cui al punto c) la stessa Regione Sardegna, con legge regionale 24/12/1993, n° 56, ha costituito un primo stanziamento di 16.000 milioni di cui 15.000 milioni finalizzati alla realizzazione del progetto "Montevecchio-Ingurtosu";

La stessa Giunta, con successiva Delibera in data 13/12/1996 ha individuato quale soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui sopra l'Ente Minerario Sardo-EMSA che si avvarrà per la loro realizzazione delle sue società controllate;

Nella stessa Delibera viene precisato che tale soggetto è Ente strumentale della Regione, presso cui è allocato il controllo della Regione sulle Società PROGEMISA

S.p.A. e sulla Nuova Mineraria Silius S.p.A., attuale detentrice delle azioni della Società Miniere Iglesiente S.p.A.;

La Commissione tecnica interministeriale per la valutazione della validità dei progetti di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della Regione Sardegna, citata in premessa, ha consegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione conclusiva sui lavori svolti, tenendo conto anche del parere espresso dal competente Distretto minerario di Iglesias.

In tale relazione la Commissione, considerato che i progetti presentati sono sostanzialmente conformi ai requisiti tecnico-economici di cui al Decreto interministeriale 20 marzo 1996 e che sussistono gli ulteriori requisiti richiesti, ha espresso un giudizio conclusivo di validità per le tre proposte progettuali più sopra illustrate, ai fini previsti dalla legge n° 204/93 e tenuto conto che si tratta di stralci operativi di più ampi e complessi progetti integrati di intervento da realizzare sulle aree in questione.

La stessa Commissione peraltro, in considerazione che il riutilizzo principale delle aree concernente la fruizione turistica, culturale e congressuale, ha formulato le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- poichè il disinquinamento ambientale costituisce fattore indispensabile per il raggiungimento del risanamento e della riabilitazione delle aree ai fini ambientali, di salvaguardia della salute pubblica e quindi della fruizione sociale del territorio, il monitoraggio delle acque rappresenta uno strumento idoneo per verificare, a breve, medio e lungo termine, l'efficacia degli interventi di riabilitazione, accompagnati, ove necessario, dalla realizzazione di eventuali impianti di trattamento delle acque che verranno convogliate con i sistemi di drenaggio superficiale previsti dai progetti integrati, ma non sempre inclusi negli stralci operativi oggetto delle richieste di contributo;
- al fine di completare gli importanti interventi di riabilitazione ambientale proposti con i progetti stralcio esaminati, la Commissione ritiene che dovrebbero essere assicurati finanziamenti per la realizzazione delle ulteriori fasi dei progetti stessi, con priorità per gli aspetti del disinquinamento ambientale, verificando possibili fonti di finanziamento regionali e comunitari (quali, ad esempio, il Piano regionale relativo ai programmi integrati d'area ex L.R. 7/95 - P.I.A. e il Piano comunitario operativo plurifondo regionale - P.O.P.);
- la rapida realizzazione dei Parchi Regionali previsti nel Piano Paesistico Regionale potrà rappresentare il quadro generale di riferimento per la definizione degli interventi di completamento per la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse interessate;
- per quanto riguarda, in particolare, la ipotizzata destinazione d'uso dell'area ex mineraria di Arenas dove, secondo le previsioni progettuali, al termine del rimodellamento dello scavo, dovrebbe essere realizzato un campo da golf, la Commissione ritiene che debba essere posta particolare attenzione all'utilizzo delle risorse idriche, compatibilmente con la loro relativa disponibilità e qualità, in considerazione dell'emergenza idrica che investe la zona interessata e, più in generale, l'intera area sarda;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda è opportuno dare avvio all'attuazione del Piano di Riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di riabilitazione ambientale, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili, agli stralci operativi dei progetti integrati finora presentati;

Altri interventi o stralci operativi di progetti di riabilitazione ambientale già ipotizzati nell'ambito delle proposte progettuali finora presentate potranno essere finanziati con ricorso a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n° 204/93;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per la riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione produttiva delle aree della stessa Regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la fase di attuazione del Piano di Riconversione produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna per la parte relativa alla riabilitazione ambientale sono i seguenti :

1) interventi per la riabilitazione ambientale del bacino minerario del Sulcis-Iglesiente, sulla base di quanto previsto nel progetto presentato dalla Società Miniere Iglesiente S.p.A. in qualità di affidataria delle concessioni minerarie comprendenti le unità minerarie di Monteponi e di S. Giovanni, limitatamente al primo stralcio operativo del progetto stesso, del costo di 20.000 milioni, riguardante la riabilitazione ambientale delle aree di Monteponi-Waelz e di S. Giovanni nel Comune di Iglesias (provincia di Cagliari);

2) interventi per la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse di Arenas - Candiazzus - Su Surfuru - Gutturu Pala facenti parte del bacino piombo-zincifero dell'Iglesiente-Fluminese-Arburese, sulla base del progetto presentato dalla Società PROGEMISA S.p.A., limitatamente alla parte del primo stralcio operativo del progetto stesso riguardante le aree minerarie dismesse di Arenas-Tinì (Comuni di Fluminimaggiore e Domusnovas in provincia di Cagliari) che prevede un costo di 4.000 milioni per il rimodellamento morfologico dell'area estrattiva della omonima miniera a cielo aperto ;

3) interventi per il recupero e la riabilitazione delle aree dismesse del compendio minerario di Montevecchio-Ingurtosu, limitatamente allo stralcio operativo prioritario predisposto dalla Società PROGEMISA S.p.A. e presentato dall'Amministrazione comunale di Arbus, riguardante interventi di riabilitazione ambientale del compendio minerario di Ingurtosu, ricadente in Comune di Arbus (provincia di Cagliari), con un costo previsto di 4.000 milioni.

Per la realizzazione di tali interventi di riabilitazione ambientale, il cui costo complessivo è previsto in lire 28.000.000.000 (ventottomilamilioni), verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza della cifra di pari importo, autorizzata dall'art. 1, comma 6, della legge n° 204/93.

L'impegno di 28.000 milioni di lire per la riabilitazione ambientale, a carico dello Stato, verrà ripartito in proporzione ai costi degli interventi previsti dagli stralci operativi dei tre progetti presentati, nella misura in cui gli stessi sono ritenuti ammissibili a contributo.

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1993, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n° 425.

Articolo 3

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna si impegnano :

- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione produttiva e del presente Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi

mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

La Regione tiene conto delle osservazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Commissione tecnica interministeriale e citate in premessa e, compatibilmente con la disponibilità di fondi regionali e comunitari, si impegna a finanziare ed a promuovere prioritariamente, i successivi stralci operativi dei progetti di cui all'art. 2, verificando che gli stessi stralci siano finalizzati a dare attuazione alle predette raccomandazioni.

Articolo 4

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi all'Ente Minerario Sardo-EMSA, in qualità di soggetto attuatore degli interventi stessi, con Decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 5

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 6

Sono fatte salve le competenze delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Articolo 7

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna
PALOMBA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A1403

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 75 - ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione stessa;

In attuazione del Piano, ed in particolare del punto 2.3) del Piano stesso, è stato già stipulato, in data 28 ottobre 1996, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Sardegna un Accordo di programma relativo agli interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n° 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n° 221;

L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che i programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n° 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva, siano finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie;

Lo stesso art. 1, comma 4 della legge n° 204/93 autorizza a tal fine la spesa di complessivi 55 miliardi, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995;

L'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n° 725 (legge finanziaria 1995) ha rimodulato gli importi da iscrivere a bilancio per gli anni 1995 e 1996 nella misura di 20 miliardi per l'anno 1995 e 10 miliardi per l'anno 1996;

In applicazione dell'art. 2 del decreto legge 23 febbraio 1995, n° 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n° 85 i predetti importi relativi agli anni 1995 e 1996 sono ridotti del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa;

Il punto 2.4) del Piano ricomprende tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n° 204/93, quelli per i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1996 sono disponibili, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto competenza 1996 e per lire 73.028.715.000 (settantatremiliardiventotto-milionisettecentoquindicimila) in conto residui degli esercizi precedenti;

Per quanto concerne detti residui occorre tener conto che quota parte degli stessi, pari a lire 28.000.000.000, e da utilizzare per gli interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della Regione Sardegna caratterizzati da attività dismesse o in fase di dismissione, come disposto ed autorizzato dall'art. 1, comma 6 della citata legge n° 204/93.

Le disponibilità in conto residui di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 421;

Con note prot. 487095 del 1° dicembre 1995 e prot. 487173 del 18 dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, la Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette Regioni si è convenuto di procedere ad Accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino al 1995, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse Regioni, il metodo già impiegato in occasione degli Accordi di programma già stipulati per le iniziative sostitutive più sopra citate;

Con note prot. 586784 e prot. 586785 in data 16 ottobre 1996 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, la stessa Direzione Generale delle Miniere fissava al 15 novembre 1996 il termine ultimo per la presentazione, completa della necessaria documentazione, dei progetti prioritari di recupero ambientale dei compendi immobiliari di cui sopra;

CONSIDERATO CHE :

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieste di contributo per n. 11 progetti di recupero ambientale di compendi immobiliari da realizzare nelle aree della Regione Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

Per alcuni programmi interessati dai progetti di recupero di cui sopra sono stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge n° 221/90, a favore della stessa Regione e di altri enti locali per la realizzazione di studi di piani di fattibilità;

Tali studi erano finalizzati a disporre di un esauriente quadro conoscitivo per valutare la realizzabilità e la priorità dei progetti di recupero, nell'ambito delle aree specifiche e risulta quindi indispensabile acquisire i risultati

conoscitivi di detti studi di fattibilità che sono da riguardare come propedeutici rispetto ai progetti operativi di recupero;

Detti studi non sono stati ancora completati e, pertanto, possono essere ritenuti ammissibili a contributo unicamente i progetti relativi a programmi di intervento per i quali tali studi non sono attualmente in corso;

A seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche sulla base delle comunicazioni fatte pervenire dall'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna con nota del 16 dicembre 1996, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti :

- progetto presentato dal Comune di Guspini (CA) per il recupero ambientale e l'adeguamento tecnologico degli edifici della ex direzione ed ospedale della miniera dismessa di Montevecchio: costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.714.212.271; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- progetto presentato dal Comune di Gonnesa (CA) per il recupero immobiliare del Villaggio minerario Normann della Miniera di S. Giovanni: costo previsto pari a lire 2.011.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.941.391.293; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- progetto presentato dall'Ente Minerario Sardo-EMSa per il recupero ambientale e la valorizzazione turistico-culturale della miniera di Sos Enattos ricadente in territorio del Comune di Lula (NU): costo previsto pari a lire 3.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 2.732.757.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- progetto presentato dal Comune di Buggerru (CA) per il recupero ambientale e la valorizzazione del percorso della galleria Henry della miniera dismessa di Pranu Sartu: costo previsto pari a lire 4.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 3.640.450.115; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- progetto presentato dal Comune di Villasalto (CA) per il recupero ambientale dell'ex edificio direzionale della miniera dismessa di Su Suergiu in vista della sua utilizzazione quale centro servizi: costo previsto pari a lire 1.500.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.440.000.000 (IVA inclusa); percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

- stralcio operativo del progetto integrato - comprendente anche la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse - presentato dalla Società PROGEMISA S.p.A. (controllata dall'Ente Minerario Sardo-EMSa) per il recupero ambientale a fini turistico-culturali di edifici dell'ex villaggio minerario della miniera dismessa di Arenas-Tinì ricadente in territorio del Comune di Fluminimaggiore (CA): costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.877.290.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 19.346.100.679;

Sui risultati dell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale delle Miniere la Regione Sardegna ha fornito la propria intesa con con Deliberazione n 60/185 in data 23 dicembre 1996;

Con la stessa Deliberazione sono stati altresì individuati i soggetti attuatori degli interventi di cui ai progetti sopra riportati, e precisamente : l'Ente Minerario Sardo-EMSa - che si avvarrà per la loro realizzazione delle sue società controllate - per tutti i progetti, ad esclusione di quello presentato dal Comune di Villasalto che sarà attuato dallo stesso Comune.

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda è opportuno dare avvio all'attuazione del Piano di Riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della Regione Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto il 1995, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;

Occorre procedere all'impegno dei pertinenti fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1996;

Altri interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari nelle stesse aree, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno essere beneficiari di contributi con ricorso ai fondi statali che risulteranno complessivamente disponibili al 1996 (competenza e residui) per la quota parte che compete alla stessa Regione sulla base delle intese citate in premessa, nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n° 204/93;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna

concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per il recupero ambientale di compendi immobiliari nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione produttiva delle aree della stessa Regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale determinatasi a seguito della crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la fase di attuazione del Piano di Riconversione produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono i seguenti:

1) interventi di cui al progetto presentato dal Comune di Guspini (CA) e per i quali è stato indicato quale soggetto attuatore l'Ente Minerario Sardo-EMSa, per il recupero ambientale e l'adeguamento tecnologico degli edifici della ex direzione ed ospedale della miniera dismessa di Montevecchio: costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.714.212.271; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

2) interventi di cui al progetto presentato dal Comune di Gonnesa (CA) e per i quali è stato indicato quale soggetto attuatore L'Ente Minerario Sardo-EMSa, per il recupero immobiliare del Villaggio minerario Normann della Miniera di S. Giovanni: costo previsto pari a lire 2.011.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.941.391.293; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

3) interventi di cui al progetto presentato dall'Ente Minerario Sardo-EMSa e per i quali è stato indicato quale soggetto attuatore lo stesso Ente, per il recupero ambientale e la valorizzazione turistico-culturale della miniera di Sos Enattos ricadente in territorio del Comune di Lula (NU): costo previsto pari a lire 3.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 2.732.757.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

4) interventi di cui al progetto presentato dal Comune di Buggerru (CA) e per i quali è stato indicato quale soggetto attuatore l'Ente Minerario Sardo-EMSa, per il recupero ambientale e la valorizzazione del percorso della galleria Henry della miniera dismessa di Pranu Sartu: costo previsto pari a lire 4.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 3.640.450.115; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

5) interventi di cui al progetto presentato dal Comune di Villasalto (CA) e per i quali lo stesso Comune è stato indicato quale soggetto attuatore, per il recupero ambientale dell'ex edificio direzionale della miniera dismessa di Su Suergiu in vista della sua utilizzazione quale centro servizi: costo previsto pari a lire 1.500.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.440 000.000, IVA inclusa; percentuale di contributo richiesto pari al 100%;

6) interventi di cui allo stralcio stralcio operativo del progetto integrato - comprendente anche la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse

- presentato dalla Società PROGEMISA S.p.A e per il quale è stato indicato quale soggetto attuatore l'Ente Minerario Sardo-EMSa, per il recupero ambientale a fini turistico-culturali di edifici dell'ex villaggio minerario della miniera dismessa di Arenas-Tinì ricadente in territorio del Comune di Fluminimaggiore (CA): costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.877.290.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

Per la realizzazione di detti interventi di recupero ambientale verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza della cifra di lire 19.346.100.679 (diconsi lire diciannovemiliarditrecentoquarantaseimilionicentomilaseicentoset-tantanove) corrispondente alla somma dei costi risultati ammissibili.

L'impegno della corrispondente cifra, a carico dello Stato, verrà ripartito tra gli interventi di cui al presente articolo in proporzione ai costi ammissibili degli stessi.

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1990, 1993, 1994 e 1995, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n° 425.

Articolo 3

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna si impegnano :

- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione produttiva e del presente Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 4

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori, con Decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 5

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 6

Sono fatte salve le competenze delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Articolo 7

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
PALOMBA

97A1404

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSO CHE :

Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n° 2 Presidenza, foglio n° 75 -, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n° 204 prevede che il Piano di Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di Riconversione Produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i Comuni in esse compresi;

Il Piano di Riconversione Produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Per l'esercizio finanziario 1995 e quali residui degli esercizi precedenti sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per lire 56.389.580.000 (cinquantaseimiliarditrecentoottantanovemilionicinquecentoottantamila) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;

Le disponibilità di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n° 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 421;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n° 17441/II/4.18.2.10 in data 18 dicembre 1996 ha concesso la deroga di cui all'art. 3 comma 12 del decreto legge 20 giugno 1996, n° 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n° 425;

La Commissione dell'Unione Europea, con nota n° 4222 del 23 aprile 1996, ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione dei contributi previsti dalla sopracitata normativa e relativi allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995;

CONSIDERATO CHE :

La Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1994, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;

La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con la deliberazione n° 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di limitare l'intervento in conto capitale ex legge 30 luglio 1990, n. 221, a favore delle imprese richiedenti il beneficio ed operanti nel territorio della Sardegna, entro i seguenti scaglioni progressivi di intervento: fino ai primi £ 10 Mld. di investimenti ammissibili: 40% dell'investimento complessivo ammissibile; dai successivi £ 10 Mld. ai £ 20 Mld. di investimenti ammissibili: 30%; dagli ulteriori £ 20 Mld. ai £ 30 Mld. di investimenti ammissibili: 20%; oltre gli ulteriori £ 30 Mld. di investimenti ammissibili: 15%; inoltre, con la stessa citata deliberazione n° 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto di maggiorare di 5 punti percentuali ognuno di detti scaglioni per quelle iniziative nelle quali il rapporto tra contributo ed occupazione risulti inferiore a £ 50.000.000;

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha ritenuto condivisibili le proposte come sopra formulate;

La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con propria deliberazione n° 60/186 del 23 dicembre 1996, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, mantenendo la proposta già espressa con la deliberazione n° 43/26 del 17 settembre 1996 sopra citata, ed ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro-tempore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 1993, n° 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n° 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 42.292.185.000 (quarantaduemiliardiduecentonovantaduemilionicentoottantacinquemila), ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno finanziario 1996, residui 1995 ed esercizi precedenti.

Articolo 3

E' approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla data del 31 dicembre 1995.

Articolo 4

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della Regione Autonoma della Sardegna:

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' O DITTA	LOCALIZZAZIONE Comune	Pr.	Unità occup.	Investimento ammissibile	Contributo da concedere
SCALAS PIETRO Ditta individuale	Villasalto	CA	26	6.129.000.000	2.451.600.000
COMPAGNIA VITIVINICOLA SARDA di Federico Corda S.a.s.	Assemini	CA	16	15.513.226.000	5.653.987.500
ALUSAR S.r.l.	Portoscuso	CA	6	19.417.693.050	6.825.307.916
ALAN S.r.l.	Siniscola	NU	20	7.807.800.000	3.123.120.000
TECNOCHEM S.r.l.	Iglesias	CA	17	4.497.000.000	1.798.800.000
COTTO DEI FENICI G. S.r.l.	Arbus	CA	21	7.000.000.000	2.800.000.000
AZIENDA AGRICOLA SERRAMANNA S.r.l.	Villacidro	CA	30	10.550.168.000	4.165.050.400
ECOTECNA SARDA S.r.l.	Portoscuso	CA	10	1.870.000.000	748.000.000
SALSARDA S.p.A.	Ottana	NU	13	5.267.000.000	2.106.800.000
USAI MATERIE PLASTICHE S.r.l.	Guspini	CA	12	4.065.645.000	1.626.258.000
FRANTOI CEMENTI SARDI S.r.l.	Guspini	CA	10	2.862.000.000	1.144.800.000
SALUMIFICIO MONTE LINAS dei F.lli Deidda Antonio e Giovanni S.n.c.	Villacidro	CA	5	1.579.026.000	631.610.400
ECODUMP S.p.A.	Carbonia	CA	26	22.723.290.000	7.361.646.000
TOTALI			*212*	*109.281.847.050*	*40.438.969.216*

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 5

In attuazione del presente Accordo di Programma, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna si impegnano:
- a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;
- ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di Riconversione Produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
- ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di Programma le Società, le Aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;
- a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di Riconversione Produttiva e dell'Accordo di Programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Articolo 6

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle Società e delle Ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con Decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 7

In caso di sopravvenuta improcedibilità alla concessione del contributo per una o più delle Società e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna convengono, fin da ora e senza necessità di ulteriori atti congiunti, la possibilità di ammettere direttamente a contributo le altre Società e/o Ditte comprese nell'allegata graduatoria di merito di cui all'art. 3, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul capitolo n° 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in conto residui 1995 ed esercizi precedenti.

Le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria di merito e non ammesse a contributo per limitazione dei fondi disponibili - ove non ammesse a contributo in forza di quanto convenuto nel precedente comma - verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1996, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.

Articolo 8

Il presente Accordo di Programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 9

Per la completa attuazione del Piano di Riconversione Produttiva, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di Programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 10

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
PALOMBA

POLITICA MINERARIA - ATTIVITÀ SOSTITUTIVE - Art. 1 Legge n. 41/89 ed Art. 3 Legge n. 221/90

GRADUATORIA SARDEGNA FONDI 1995

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PRATICHE RESIDUE E DELLE NUOVE ISTANZE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N° ORD.	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' O DITTA	LOCALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA SOSTITUTIVA			Indice medio	Tipologia industriale	Tipo impresa	Deroga 92.3.c	Unità occup.	Investimento ammissibile	Mezzi propri impiegati	Classe % massima	% contr.	Contributo max concedibile
		Comune	Pr.	Bacino Minerario										
1	SCALAS PIETRO Ditta individuale	Villacidro	CA	Iglesiente	6,65	AM	PI	SI	20	6.129.000.000	2.580.000.000	A	40,0	2.451.600.000
2	COMPAGNIA VITIVINICOLA SARDA di Federico Cardo S.a.s.	Assemini	CA	Iglesiente	9,51	IA	PI	SI	19	15.613.226.000	5.551.400.000	B	30,4	5.063.887.600
3	ALUSAR S.r.l.	Portoscuso	CA	Iglesiente	10,97	IM	PI	SI	6	18.417.693.050	6.009.000.000	B	30,1	5.525.307.915
4	ALAN S.r.l.	Siniscola	NU	Sos Enattos	9,79	IA	PI	SI	20	7.807.800.000	2.242.000.000	A	40,0	3.123.120.000
5	TECNOCHEM S.r.l.	Iglesias	CA	Iglesiente	8,41	IC	PI	SI	17	4.497.000.000	1.127.000.000	A	40,0	1.798.800.000
6	COTTO DEI FENICI G. S.r.l.	Arbus	CA	Iglesiente	7,30	ME	PI	SI	21	7.000.000.000	1.780.000.000	A	40,0	2.800.000.000
7	AZIENDA AGRICOLA SERRAMANNA S.r.l.	Villacidro	CA	Iglesiente	7,01	IA	PI	SI	30	10.550.168.000	2.735.000.000	B	39,5	4.165.050.400
8	ECOTECNA SARDA S.r.l.	Portoscuso	CA	Iglesiente	10,97	LF	PI	SI	10	1.870.000.000	705.000.000	A	40,0	748.000.000
9	SALSARDA S.p.A.	Ottana	NU	Sos Enattos	9,06	IC	MI	SI	13	5.267.000.000	1.850.000.000	A	40,0	2.106.800.000
10	USAI MATERIE PLASTICHE S.r.l.	Guspini	CA	Iglesiente	8,55	IC	PI	SI	12	4.065.645.000	892.000.000	A	40,0	1.626.258.000
11	FRANTOI CEMENTI SARDI S.r.l.	Guspini	CA	Iglesiente	8,56	TU	PI	SI	10	2.862.000.000	1.432.000.000	A	40,0	1.144.800.000
12	SALUMIFICIO MONTE LINAS dei F.lli Deidda Antonio e Giovanni S.n.c.	Villacidro	CA	Iglesiente	7,01	IA	PI	SI	6	1.579.026.000	528.295.000	A	40,0	631.610.400
13	ECODUMP S.p.A.	Carbonia	CA	Iglesiente	10,92	UL	MI	SI	26	22.723.290.000	5.680.000.000	C	32,4	7.361.846.000
14	SALFOMAR S.r.l.	Arbus	CA	Iglesiente	7,30	TU	PI	SI	48	19.052.439.078	2.600.000.000	B	35,0	6.668.731.723
15	SECI S.r.l.	Arbus	CA	Iglesiente	7,30	TU	PI	SI	6	1.452.153.000	420.000.000	A	40,0	580.861.200
16	SALSARDA S.p.A.	Orani	NU	Sos Enattos	9,62	UL	MI	SI	8	2.169.000.000	705.000.000	A	40,0	867.600.000
17	SOLE FRUTTA DELLA VALLE DEL CIXERRI S.r.l.	Villamassargia	CA	Iglesiente	7,69	AG	PI	SI	19	4.987.000.000	3.110.760.000	A	40,0	1.994.800.000
18	LA GUSPINESE IMPIANTI di Lisci F.	Guspini	CA	Iglesiente	8,56	IM	PI	SI	24	4.895.400.000	345.000.000	A	40,0	1.958.160.000
19	ACQUA MINERALE ORTAI S.r.l.	Gavoi	NU	Sos Enattos	10,24	IA	PI	SI	8	6.107.000.000	650.000.000	A	40,0	2.442.800.000
20	PAMAR S.r.l.	Fluminimaggiore	CA	Iglesiente	8,31	TU	PI	SI	17	6.451.000.000	600.000.000	A	40,0	2.580.400.000
21	ALFA STAR INTERNATIONAL di Lisci R. Ditta individuale	Guspini	CA	Iglesiente	8,56	UL	PI	SI	5	2.422.000.000	305.000.000	A	40,0	968.800.000

* ***CODICI "TIPOLOGIA INDUSTRIALE", PER SETTORI DI ATTIVITÀ (COL. 7):***

AC = Attività di cava o mineraria
AG = Iniziative agro-zootecniche
AM = Arricchimento minerali
CE = Componenti elettrici
CO = Commercio
IA = Industria alimentare
IC = Industria chimica e materie plastiche
IE = Industria ecologica
IM = Industria metalmeccanica
IT = Industria tessile
LF = Lavorazione ferro
LL = Lavorazione legno
LM = Lavorazione marmi
ME = Materiali edili
MV = Manifatture varie
SE = Servizi
TE = Terziario avanzato
TU = Attività turistiche
UL = Ulteriori attività

* ***CODICI "TIPO IMPRESA" (COL. 8):***

PI = Piccola impresa
MI = Media impresa
AL = Altro tipo di impresa

* ***CODICI "DEROGA ALL'ART. 92.3.c DEL TRATTATO DI ROMA" (COL. 9):***

SI = Incluso nelle deroghe all'art. 9.3.c del Trattato di Roma
NO = Non incluso nelle deroghe all'art. 9.3.c del Trattato di Roma

* ***CODICI "CLASSE DELLA PERCENTUALE MASSIMA" (COL. 13):***

A = 40% (fino a £ 10 Mld ammissibili)
B = 30% (da £ 10 a 20 Mld ammissibili)
C = 20% (da £ 20 a 30 Mld ammissibili)
D = 15% (oltre £ 30 Mld ammissibili)
E = maggiorazione del 5% degli scaglioni (per rapporto contributo/occupati inferiore a £ 50.000.000)

97A1405

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651349) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.